

Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia – Area Centro le imprese di Bologna, Ferrara e Modena 2023

SOMMARIO

	Pag.
TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI	
Art. 1 – Costituzione	3
Art. 2 – Scopi	3 3
Art. 3 – Attività	3
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori	4
TITOLO SECONDO - COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	
Art. 5 – Requisiti inderogabili per l'appartenenza	4
Art. 6 – Modalità di ammissione	4
Art. 7 – Quota associativa	4
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza	5
TITOLO TERZO - GOVERNACE	
Art. 9 – Elencazione	5
Sezione I – ASSEMBLEA	5
Art. 10 – Convocazione e validità	5 6
Art. 11 – Attribuzioni	6
Art. 12 – Modalità di votazione	6
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO	7
Art. 13 – Composizione	7
Art. 14 – Attribuzioni	7
Art. 15 – Modalità di candidatura	8
Art. 16 – Norme per l'elezione del Consiglio	8
Art. 17 – Convocazione e validità delle riunioni	8
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	8
Art. 19 – Commissione Elettorale	9
Sezione III – PRESIDENZA	9
Art. 20 Requisisti di candidatura ed elezione del Presidente	9
Art. 21 – Funzioni del Presidente	10
Art. 22 – Vicepresidenti	10
Sezione IV – DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE	11
Art. 23 – procedure di rinnovo delle cariche	11
TITOLO QUARTO – GESTIONE	
Art. 24 – Segreteria	12
Art. 25 – Tesoriere	12
TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI DIVERSE	
Art. 26 – Scioglimento del Gruppo	12
Art. 27 – Modifiche del Regolamento	12
Art. 28 – Rinvio allo Statuto di Confindustria Emilia Area Centro e controversie	13

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1 - Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Emilia – Area Centro: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena [di seguito per brevità: "Confindustria Emilia Area Centro"], e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 40 dello Statuto della Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di "Confindustria Emilia Area Centro", persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di "Confindustria Emilia Area Centro" e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- promuovere la conoscenza ed i rapporti interpersonali tra gli iscritti.

Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di "Confindustria Emilia Area Centro" e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- nella localizzazione territoriale delle attività verrà favorita una alternanza delle tre province, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione possibile di tutti gli iscritti.

Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a "Confindustria Emilia Area Centro".

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 - Requisiti inderogabili per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo i giovani la cui azienda è iscritta a "Confindustria Emilia Area Centro" che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che ricadano in una delle seguenti categorie:

- il titolare, il legale rappresentante, il delegato del titolare (delegato formalmente e scelto tra
 i procuratori generali ad negotia), i membri del CdA, i Direttori Generali, gli amministratori,
 gli institori, i Dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività
 aziendale. Sono ammessi altresì i Quadri con ruolo strategico nell'impresa (in quest'ultimo
 caso l'adesione deve essere controfirmata dall'azienda di appartenenza);
- i figli del titolare, con diritto di elettorato attivo e passivo, che ricoprano un **incarico** all'interno dell'attività aziendale. Sono ammessi anche i figli di titolari **che siano partecipi** dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.

Per ciascuna azienda possono far parte del Gruppo al massimo 3 (tre) componenti, con limitazione a 1 (uno) componente espressione di una stessa impresa per il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato imprenditori titolari di aziende non aderenti a "Confindustria Emilia Area Centro", purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2 e che siano invitati dal Presidente o da un Vicepresidente. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di "Confindustria Emilia Area Centro".

Art. 7 - Quota associativa

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio di "Confindustria Emilia Area Centro".

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote di iscrizione (se previste): in tale caso il Gruppo deve determinare nel proprio Regolamento l'ammontare della mora che dà luogo a cessazione:
- per espulsione deliberata dai Probiviri di "Confindustria Emilia Area Centro" su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

Art. 9 - Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I – ASSEMBLEA

Art.10 - Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato. L'assemblea può essere inoltre costituita in via straordinaria su richiesta del Presidente, o in alternativa a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, o di almeno un quinto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto, specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nel caso di Assemblea per rinnovo delle cariche la convocazione è trasmessa con le medesime modalità di cui sopra ma con preavviso di almeno quaranta giorni, unitamente alle indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le medesime modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative (ove previste) e che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

L'assemblea può tenersi in videoconferenza anche in più sedi o in streaming, assicurando tuttavia la simultaneità dell'apertura dei seggi per il voto, che in tale caso potrà essere espresso anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) determinare, nell'ultima riunione ordinaria precedente al rinnovo degli organi, il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) eleggere il Presidente e i cinque Vicepresidenti, dallo stesso indicati, di cui almeno due espressioni dei territori non rappresentati dal Presidente;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- e) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- f) approvare il rendiconto economico;
- g) determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative (ove previste);
- h) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- i) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio generale di "Confindustria Emilia Area Centro";
- I) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 12 - Modalità di votazione

Il voto è capitario: ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

Non è ammesso in nessun caso il voto per delega.

Gli iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere h), i) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, da due Vicepresidenti espressione dei territori non rappresentati dal Presidente con specifica delega ai territori stessi, dagli altri tre Vicepresidenti e da un numero minimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo non deve superare i 24 (ventiquattro) componenti.

In caso di decadenza di uno dei membri del Consiglio questo verrà sostituito dal primo candidato non eletto dalla Assemblea precedente. Qualora non fossero presenti candidati per la sostituzione, si attenderà l'elezione nell'Assemblea successiva.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. È possibile prevedere come invitati - permanenti o meno - senza diritto di voto l'ultimo Past President del Gruppo e persone invitate dal Presidente.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di "Confindustria Emilia Area Centro", negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- d) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- e) nominare su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- f) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- g) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- h) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di "Confindustria Emilia Area Centro";
- i) nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19;
- j) deliberare in merito alla presenza di una eventuale quota di iscrizione al Gruppo e, nel caso, proporne il valore alla Assemblea;
- k) nominare e revocare il Tesoriere su proposta del Presidente. Il Tesoriere vigila sulla gestione economica e ne rendiconta al Consiglio.

Art. 15 - Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto, via posta elettronica, alla segreteria dei GGI di Confindustria Emilia Area Centro, (<u>gruppogiovani@confindustriaemilia.it</u>) almeno 20 giorni prima della Assemblea per essere inviate alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno 6 mesi di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione e che siano attivamente impegnati nella gestione dell'azienda di appartenenza.

Art. 16 - Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Il numero dei candidati deve essere pari o superiore a quello degli eligendi.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare, seduta stante, la lista con nuove candidature

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze, o nominativi non compresi nella lista, vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 17 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scrittoanche tramite posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa della metà più uno dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente indicando congiuntamente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto vi potrà provvedere il Vicepresidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza. Il voto non è delegabile.

Art. 18 - Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. Nel caso ciò non fosse possibile, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei Vicepresidenti si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva. Il Presidente propone un nuovo candidato, espressione dello stesso territorio, alla prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 - Commissione Elettorale

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i sequenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di "Confindustria Emilia Area Centro".

Sezione III - PRESIDENZA

Art. 20 - Requisisti di candidatura ed elezione del Presidente

Costituiscono requisiti minimi ed inderogabili per l'accesso alla carica di Presidente:

- a) iscrizione di almeno due anni al gruppo maturata alla data dell'Assemblea;
- b) che non compia più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione;
- c) ruolo di responsabilità rilevante di gestione aziendale nell'azienda di appartenenza, come previsto dal Capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche direttive;
- d) regolare inquadramento secondo le disposizioni dell'art. 7 Capo II, TITOLO IV del Regolamento Unico per il Sistema.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni in un'unica soluzione e non è rieleggibile per un secondo mandato.

La durata della carica è fissa ed è inderogabilmente vietata ogni ipotesi di proroga.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento definitivo - il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente facente funzione. L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

La qualifica di Past President viene attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

Art. 21 - Funzioni del Presidente

Al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori spetta:

- rappresentare il Gruppo e partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresentare il Gruppo negli organi direttivi di "Confindustria Emilia Area Centro";
- rappresentare, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a "Confindustria Emilia Area Centro";
- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordinare il lavoro del Consiglio Direttivo e verificare l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predisporre la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- delegare in sua rappresentanza, nello svolgimento delle sue funzioni, i Vicepresidenti.

Art. 22 - Vicepresidenti

I cinque Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo e vengono eletti in Assemblea su proposta del Presidente. Gli stessi sono di diritto delegati a rappresentare il Gruppo al Consiglio Nazionale e al Consiglio Regionale.

Due di questi, sono espressione dei territori non rappresentati dal Presidente stesso e hanno specifica delega ai territori di riferimento.

I Vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In conformità con l'art. 14, lettera c), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, ai cinque Vicepresidenti la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri - per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

In raccordo con gli obiettivi di razionalizzazione e di aggregazione dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, è rimessa alla discrezionalità del Presidente la definizione di una composizione della propria squadra, capace di assicurare rappresentanza adeguata delle diverse articolazioni interne territoriali/merceologiche all'Associazione Territoriale di appartenenza.

Ai Vicepresidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Commissioni con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

In caso di dimissioni o di impedimento di un Vicepresidente, è comunque competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione, su proposta del Presidente.

Sezione IV – DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 23 - Procedure di rinnovo delle cariche

1. Non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del proprio mandato il Presidente in carica comunica l'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.

La comunicazione deve contenere:

- la data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di Presidente del Gruppo, corredate da relativo Programma e indicazione dei nominativi dei 5 Vicepresidenti di cui 2 espressione dei territori diversi del candidato;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo;
- l'indicazione del termine entro cui le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria del Gruppo (non meno di trenta giorni dalla data dell'Assemblea).
- 2. Nomina della Commissione Elettorale (qualora sia prevista) da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo la comunicazione del Presidente di avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.
- 3. La Segreteria del Gruppo deve:
 - trasmettere alla Commissione Elettorale le candidature alla carica di Presidente ed i relativi programmi, i Vicepresidenti e membri del Consiglio Direttivo, per le verifiche di cui sopra;
 - provvedere a comunicare a tutti gli iscritti, di norma non meno di venti giorni prima della data dell'Assemblea, via posta elettronica, i nomi delle candidature pervenute alla carica di Presidente del Gruppo, unitamente ai rispettivi programmi e indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti e delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo.
 - provvedere, in conformità con le disposizioni del Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori, di norma 15 giorni prima dell'elezione, a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri Nazionale per il tramite della Segreteria Nazionale la documentazione relativa alle candidature per la carica di Presidente del Gruppo, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione di inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO GESTIONE

Art. 24 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede "Confindustria Emilia Area Centro" con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo. Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere, qualora nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera i), e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 27 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente di "Confindustria Emilia Area Centro".

Art. 28 - Rinvio allo Statuto di "Confindustria Emilia Area Centro" e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di "Confindustria Emilia Area Centro" e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di "Confindustria Emilia Area Centro".